

IL RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENZIALE E IL MANDATO DI AMMINISTRATORE: LA POSIZIONE DEL DIRIGENTE CHE RICOPRE CARICHE SOCIALI IN AZIENDA


Milano, 10 luglio 2014

AVV. GIANLUCA CRESPI
Partner
LABLAW Studio Legale

CUMULO TRA LE CARICHE DI AMMINISTRATORE E DIRIGENTE

E' possibile il cumulo nello stesso soggetto delle cariche di amministratore e dirigente della stessa società solo se:

- Il soggetto svolge una attività lavorativa diversa da quella attinente la carica sociale;
- Vi è una volontà imprenditoriale che si forma in modo autonomo rispetto a quella dell'amministratore dirigente, con l'assoggettamento di quest'ultimo al potere direttivo e di controllo degli organi della società .




Il rapporto di dirigenza è un rapporto di lavoro subordinato, il dirigente deve rispondere ad un soggetto sovraordinato

IN SINTESI

Caso	Cumulabilità con il rapporto di lavoro dirigenziale
Amministratore unico che esercita da solo tutti i poteri	No, non c'è una volontà distinta da quelle dell'unico amministratore
Amministratore delegato	No, se l'amministratore ha poteri illimitati
	Si, se ha una delega limitata
Presidente del consiglio di amministrazione	Si, se sussiste l'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte del consiglio di amministrazione
	No, quando il presidente esprime da solo la volontà propria della società come anche i poteri di controllo, comando e disciplinari.

Tribunale di Milano 2.5.2012 n. 5080

La qualità di lavoratore subordinato non è compatibile con quella di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro non essendo configurabile il vincolo di subordinazione ove manchi la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla; altrettanto dicasi rispetto alla figura dell'amministratore delegato quando abbia poteri gestori tali da escludere la configurabilità di un'alterità soggettiva rilevante tra l'organo titolare di poteri gestori e il soggetto assunto con qualifica di lavoratore subordinato ancorché con ruolo di dirigente



Poteri ordinaria/straordinaria amministrazione

Poteri di ordinaria amministrazione

- apertura di conti correnti attivi e passivi, nei limiti dei fidi già concessi;
- prelievi sugli scoperti bancari e finanziari già aperti;
- cancellazione di ipoteche;
- emissione di tratte;
- operazioni presso il debito pubblico e la cassa depositi e prestiti;
- stipulazione di contratti pertinenti l'esercizio dell'impresa inclusi quelli di appalto con privati ed enti pubblici;
- costituzione allo scopo di cauzioni e svincolo delle stesse;
- acquisto e vendita di materiali (materie prime, semilavorati, attrezzature, macchinari, prodotti dell'impresa in genere);
- stipulazione di contratti di locazione, anche ultranovennali;
- incasso di qualunque somma dovuta all'impresa per qualsiasi titolo e rilascio di ricevute e quietanze;
- acquisto e vendita di automezzi;
- assunzione e licenziamento di personale con esclusione dei dirigenti.

Poteri di straordinaria amministrazione

- apertura di scoperti bancari e finanziari in genere, cioè fidi, mutui ecc.;
- emissione, accettazione ed avallo di obbligazioni;
- prestazione di fideiussioni;
- accensione di ipoteche;
- assunzione di partecipazioni e cointeressenze in altre imprese;
- concessioni di partecipazioni e cointeressenze ad altre imprese;
- transazioni e compromissioni di liti;
- apertura di filiali;
- acquisto, permuta, alienazioni di immobili (tranne che si tratti di imprese immobiliari);
- costituzione attiva o passiva di servitù;
- licenziamento dirigenti